



ALLEGATO A alla Dgr n. 1559 del 10 ottobre 2016

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI ALLE ASSOCIAZIONI VENETE, AI COMITATI E ALLE FEDERAZIONI

Il comma 4 bis dell'art. 18 prevede la possibilità che la Giunta regionale conceda alle Associazioni, alle Federazioni e ai Comitati veneti all'estero iscritti all'apposito registro contributi annuali per le spese di funzionamento sostenute in stretto collegamento all'attività associativa svolta e debitamente documentate. Tali contributi vengono annualmente assegnati, sulla base delle risorse all'uopo stanziata a bilancio regionale, proporzionalmente alle spese di funzionamento risultanti dai bilanci consuntivi dell'anno precedente a quello in corso. Tali contributi non possono essere superiori al 90% delle spese di funzionamento debitamente documentate e comunque non possono superare il limite di € 15.000,00 per ciascuna Associazione o Comitato/Federazione.

Posto che nel 2015 non è stato possibile concedere contributi economici a tale titolo, stante la mancanza di risorse negli appositi capitoli regionali, si ritiene opportuno prevedere un contributo per la rifusione, compatibilmente con le risorse disponibili, anche delle spese di funzionamento relative all'anno 2014.

Ai fini della concessione dei contributi **entro il 30 ottobre dell'anno in corso** deve essere trasmessa la seguente documentazione **relativa sia alle spese sostenute nel 2014 che a quelle sostenute nel 2015** :

- copia conforme all'originale del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente, debitamente approvato dall'organo statutariamente competente, corredato da verbale dell'organo medesimo e sottoscritto dal legale rappresentante. I bilanci consuntivi dei Comitati e delle Federazioni venete all'estero devono essere autenticati dall'autorità consolare italiana competente per territorio;
- dettagliata relazione in ordine alle attività svolte, dalla quale risulti e sia documentato che tali attività sono state finalizzate al perseguimento delle finalità di cui alla legge regionale di settore;
- copia conforme all'originale dei giustificativi di spesa, debitamente quietanzati, attestanti le spese di funzionamento effettivamente sostenute. I giustificativi di spesa dei Comitati e delle Federazioni venete all'estero devono essere autenticati dall'autorità consolare italiana competente per territorio.

Per spese di funzionamento si intendono le seguenti tipologie di costi:

- canone di locazione e spese condominiali dell'unità immobiliare esclusivamente adibita a sede;
- spese per pulizia dei locali dell'unità immobiliare esclusivamente adibita a sede;
- spese per energia elettrica, acqua, e riscaldamento dell'unità immobiliare esclusivamente adibita a sede;
- spese per personale amministrativo e contabile;
- spese postali e telefoniche;
- spese per materiale di consumo (cancelleria, ecc.);
- spese per acquisto di materiale informatico;
- canone di abbonamento a riviste specializzate nel settore.

Sono inoltre ammissibili, nei casi e termini di seguito indicati, le spese di viaggio e di alloggio sostenute dai componenti degli organi direttivi di Associazioni, Federazioni e Comitati veneti all'estero per la partecipazione alle riunioni degli stessi. Le spese in questione dovranno essere strettamente connesse alle esigenze organizzative del comitato/federazione/associazione di riferimento e verranno rimborsati nei limiti e con le modalità di seguito indicate:

- le spese di viaggio sono riconoscibili quando la distanza dalla propria residenza alla sede della riunione sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico, in un tempo superiore a 45 minuti. Dovranno riferirsi a costi sostenuti per viaggi effettuati nella tratta più conveniente dal luogo di residenza alla città sede dell'incontro;
- I viaggi aerei, ferroviari e con trasporti urbani sono rimborsabili se riferiti a costi in classe economica;
- I viaggi con mezzi propri sono rimborsabili nella misura pari al costo dei pedaggi e nei limiti di 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri effettuati dal luogo di residenza alla città sede dell'evento. Il costo della benzina per i viaggi in Italia verrà rilevato dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico, mentre per i viaggi all'estero verrà dedotto dagli scontrini di rifornimento carburante presentati a correlazione della documentazione;
- Non sono ammessi a rimborso costi di taxi;
- I costi di alloggio sono riconoscibili quando la distanza dalla propria residenza alla sede della riunione sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico, in un tempo superiore a novanta minuti. Tali costi devono essere strettamente inerenti alle attività sopradescritte e riferirsi a strutture non oltre tre stelle o categoria equivalente.

Al fine di dimostrare la correlazione tra i costi di trasporto e di alloggio di cui sopra, e le riunioni dei Comitati, delle Federazioni di associazioni venete all'estere nonché delle Associazioni venete di emigrazione, dovranno essere presentati i seguenti documenti:

- verbale dell'assemblea con allegati i nominativi dei partecipanti all'incontro, componenti il Direttivo;
- fotocopia dei documenti di identità dei componenti il direttivo dai quali risulti il luogo di residenza;
- copia conforme all'originale dei biglietti di viaggio acquistati e relativa quietanza di pagamento;
- copia conforme all'originale delle ricevute dei pedaggi autostradali sostenuti per viaggi con mezzi propri;
- dichiarazione dei chilometri effettuati con indicazione delle date e delle tratte effettuate;
- copia conforme all'originale degli scontrini di rifornimento carburante effettuati per viaggi con mezzi propri.

Verranno prese in considerazione soltanto le spese sostenute dai componenti gli organi direttivi delle Associazioni, dei Comitati e delle Federazioni venete iscritte all'apposito registro e non quelle relative ai Circoli aderenti o affiliati.